



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA - URBANISTICA

N.9 del Reg. Data 20-01-2021

Oggetto: SOSPENSIONE PAGAMENTO CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

L'anno duemilaventuno, il giorno venti del mese di gennaio, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolar modo gli artt. 107 e 109;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO:

- che a seguito del sisma che ha colpito la Regione Marche nel mese di agosto 2016, con delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 1 bis, della Legge 225/1992 e s.m.i.;

- che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388 del 26 agosto 2016, all'art. 3 è stata prevista l'assegnazione di contributi per l'autonoma sistemazione (C.A.S.) nei confronti delle famiglie la cui abitazione sia stata distrutta in tutto o in parte, oppure sia stata sgomberata a seguito dell'evento emergenziale stesso;

- che i benefici economici di cui all'art. 3, comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata sino a che non siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza;

-che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Ottobre 2016, è stato previsto l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 Agosto 2016 in conseguenza agli ulteriori eccezionali eventi sismici che

nei giorni 26 e 30 Ottobre hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTO l'art. 5 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 408 del 15 Novembre 2016, che stabilisce l'elevazione del contributo per l'autonoma sistemazione, rispetto a quanto previsto dalla sopracitata ordinanza n. 388/2016 art. 3, comma 1;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 614 del 12 Novembre 2019 con la quale si dettano ai comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 ulteriori criteri, oltre a quelli stabiliti dalle OCDPC n. 388/2016 e 408/2016, per la valutazione della persistenza dei requisiti per il mantenimento del contributo e per la conseguente valutazione del disagio abitativo in capo ai soggetti beneficiari;

- **VISTA** l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 670 del 28/04/2020 il cui art.1 testualmente dispone: "all'art.1 comma 1 lettera C dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 614 del 12/11/2019, è così sostituito fatta salva l'ipotesi di cui all'art.2, *"non essere proprietari di un immobile idoneo all'uso per il nucleo familiare e che non sia stato già locato in forza di contratto o concesso in comodato d'uso regolarmente registrato, ubicato nel medesimo Comune, oppure in un Comune confinante, oppure nel Comune ove il nucleo familiare beneficiario del contributo per l'autonoma sistemazione usufruisca o abbia usufruito della sistemazione alberghiera"*

CONSIDERATO CHE

- In data 11 Febbraio 2020, a seguito di regolare presentazione della dichiarazione così come prevista dall'art. 1 , comma 1, dell'OCDPC 614/2019 il beneficiario del contributo, di cui ai sensi del GDPR 679/2016 non si riporta il nominativo, comprovava la persistenza dei requisiti per il mantenimento del contributo;
- il Comune di San Ginesio erogava il contributo di autonoma sistemazione fino al mese di **Ottobre 2020**;
- che in data 31/12/2020 veniva notificato al Comune di San Ginesio, nella persona del Sindaco quale rappresentante pro tempore, Atto di Pignoramento presso Terzi;

PRESO ATTO

-che con il suddetto atto giudiziario, il creditore istante, a mezzo di ufficiale giudiziario, pignorava tutte le somme dovute e detenute dal Comune di San Ginesio, in persona del Sindaco, a qualsiasi titolo o causa e fino alla concorrenza del credito precettato, **nei limiti del pignorabile**;

-che il Comune di San Ginesio dal giorno della notifica del pignoramento relativamente alle somme da esso dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, veniva assoggettato agli obblighi che la legge impone al custode;

RITENUTO necessario, in attesa dell'ordinanza del Giudice Esecutivo, sospendere la corresponsione del CAS nei confronti del suddetto beneficiario, dando atto che il pagamento al creditore istante avverrà solo dietro ordine del G.E.

D E T E R M I N A

- 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di sospendere, per le motivazioni di cui in premessa, la corresponsione del CAS al beneficiario nei cui confronti sono stati attivati procedimenti esecutivi;
- 3) Di procedere al pagamento del creditore istante solo dietro provvedimento di assegnazione definitiva del Giudice Esecutivo;
- 4) Di comunicare formalmente il presente atto al beneficiario interessato dalla sospensione;
- 5) Di trasmettere il presente atto all'ufficio ragioneria per il seguito di competenza.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to -----

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Del Bello Giulio

Lì 20-01-2021

N. reg.

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to MARCELLI SERGIO

Lì 16-03-2021

Per copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARCELLI SERGIO

Lì 16-03-2021
